



Servizio di Sicurezza, Igiene e Medicina del Lavoro
Servizio di prevenzione e protezione

**Ai Signori Dirigenti
(ai sensi del D. Lgs. 626/94)**

**p.c. Al Magnifico Rettore
Chiar.mo Prof. P. U. Calzolari**

p.c. Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Bologna, 10 giugno 2004

Prot. 954/VII4.3

Oggetto: Adeguamento della dotazione dei presidi sanitari di Pronto Soccorso ai sensi del D.M. n° 388 del 15-07-2003 (G.U. 27 del 03/02/2004).

Si trasmette, per opportuna conoscenza, una breve nota riguardante il Decreto Ministeriale n. 388, uscito recentemente, che riporta importanti modifiche circa il contenuto e la gestione dei presidi sanitari di pronto soccorso, le SS.LL. sono pregate di provvedere in merito.

La riorganizzazione del Pronto Soccorso negli ambienti di lavoro, promossa dal decreto citato in oggetto, richiede l'adeguamento dei presidi sanitari di primo intervento, che, nella nostra realtà, sono comunemente contenuti in piccoli armadietti pensili.

La norma prevede per le aziende o unità produttive di gruppo B, come è classificata l'università, che il datore di lavoro assicuri presso ciascun luogo di lavoro una cassetta di pronto soccorso. Rispetto alla normativa prima vigente si evidenzia come obbligatoria la presenza di **una** sola cassetta, mentre in precedenza prevaleva il concetto di adibire un numero **sufficiente** di armadietti, che venivano dislocati in vari siti delle strutture in relazione all'intenzione di rendere più veloce e comoda l'accessibilità in strutture disposte magari su più piani o molto estese su di un piano solo.

La **cassetta** andrà tenuta presso **ciascun** luogo di lavoro (art.2, comma 1) e, dovendo applicare tale norma nell'Ateneo, ritengo si debba considerare almeno una cassetta per struttura e comunque una cassetta per ogni edificio o gruppo di locali difficilmente raggiungibili all'interno della struttura.

Qualora si intendessero mantenere in funzione le attuali cassette di pronto soccorso, sarà necessario adeguarle al contenuto minimo previsto dalla nuova norma. Le cassette di cui non si prevede l'adeguamento dovranno essere eliminate.

La norma prevede inoltre espressamente che la cassetta sia adeguatamente **custodita** in luogo, però, **facilmente accessibile** e individuabile con *segnaletica* appropriata.

Si avrà quindi cura di controllare che la posizione della cassetta sia individuata dal cartello quadrato con croce bianca in campo verde.

Decade apparentemente il principio temporale, rintracciabile nella norma precedente, della continua accessibilità e ciò, a mio avviso, semplifica moderatamente il compito di chi dovrà decidere sulla localizzazione della cassetta di Pronto Soccorso.

Dovrà essere assicurata inoltre, in collaborazione con il medico competente, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti: è evidente, a mio parere, in questo caso, l'opportunità di coinvolgere, eventualmente anche dal punto di vista formativo gli addetti della squadre di emergenza, allo scopo di assicurare un periodico riesame del contenuto della cassetta ed un adeguato uso dei presidi.

Il contenuto minimo della Cassetta di Pronto Soccorso è il seguente:


- Guanti sterili monouso (5 paia)
- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro
- Flaconi di soluzione fisiologica (soluzione di sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml (3)
- Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (2)
- Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (10)
- Teli sterili monouso (2)
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
- Confezione di rete elastica di misura media (1)
- Confezione di cotone idrofilo (1)
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
- Un paio di forbici
- Lacci emostatici (3)
- Ghiaccio pronto uso (2 confezioni)
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
- Termometro
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa


Rispetto al precedente elenco, oltre a poche altri aggiornamenti del materiale, la differenza sostanziale consiste nella fornitura obbligatoria di un "apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa". Per ovvi motivi di opportunità mi pare evidente che, qualora si opti per la scelta di uno sfigmomanometro di tipo tradizionale (ad orologio o a colonna di mercurio), sia necessario fornire anche un fonendoscopio (anche se la legge non parla espressamente). Un'altra alternativa potrebbe essere quella di scegliere un apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa di tipo elettronico.

Questo Servizio rimane a disposizione per ogni chiarimento si desiderasse in merito a quanto esposto.

Ringraziando per l'attenzione si inviano i migliori saluti.

Prof. G. B. Raffi
Responsabile del Servizio di Sicurezza,
Igiene e Medicina del Lavoro




Prof. R. Badiello
Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione